

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 ottobre 2015

NUMERO AFFARE 00878/2015

OGGETTO:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Legislativo Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Quesito al Consiglio di Stato, proposto da Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguardante la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 2015/45247/RU, sottoscritta dal Ministro in data 15 maggio 2015, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiede il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 7 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione il 7 agosto 2015;

Vista la relazione integrativa del Ministro sottoscritta in data 10 settembre 2015;

Esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, Consigliere Nicolò Pollari;

PREMESSO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con relazione predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha richiesto al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 7

del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, un parere, in ordine alla procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa.

L'Amministrazione rappresenta che, a seguito del Decreto Ministeriale 17 marzo 1993, recante "Atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato", sono stati attribuiti alla predetta Società i poteri pubblici inerenti al servizio del Lotto automatizzato.

Ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto, inoltre, è stato disposto che "la durata della concessione è fissata in nove anni a decorrere dal giorno successivo a quello di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti e dell'autorizzazione dell'Amministrazione all'avviamento della prima «ruota»" e "Alla scadenza la presente concessione si rinnoverà tacitamente per un egual periodo, salvo disdetta dell'Amministrazione da comunicare almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione stessa".

A seguito delle integrazioni intervenute con il Decreto Ministeriale 8 novembre 1993, il quale ha sostanzialmente rimesso alla Commissione CEE l'esame di conformità al trattato istitutivo della CEE delle clausole contenute nel D.M. 17 marzo 1993, è sorto un contenzioso con la Lottomatica S.p.A. in ordine all'individuazione della data di inizio della concessione.

Con pronuncia del Collegio arbitrale, confermata dalla Corte d'Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2323 del 3 febbraio 2014, è stato poi sancito che la concessione dovesse intendersi iniziata a partire dal giorno 8 giugno 1998. Pertanto, evidenzia il Ministero, considerando la citata disposizione sul rinnovo tacito, di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 17 marzo 1993, la scadenza della vigente concessione del gioco del Lotto automatizzato avverrà il giorno 8 giugno 2016.

Quindi, il Ministero descrive il quadro giuridico di riferimento, soffermandosi sulle caratteristiche della procedura selettiva e sulla seguente documentazione all'uopo predisposta:

- il bando di gara, che costituisce un estratto delle regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione;
- lo schema di convenzione-tipo, contenente la disciplina del rapporto accessivo all'atto di concessione, prevedendo gli adempimenti e i diritti che la parte pubblica ed il concessionario rispettivamente assumono con la firma del contratto per l'esercizio e la raccolta del gioco in esame;
- il capitolato d'oneri, contenente la disciplina, in via generale, delle modalità dell'affidamento della concessione e degli adempimenti del soggetto aggiudicatario, preordinati alla stipula della convenzione accessiva (comprensivo dei seguenti allegati: schemi di domanda, piano di investimento, progetto tecnico, progetto organizzativo, modalità di formulazione dell'offerta economica);
- il capitolato tecnico, che riporta le condizioni che il concessionario deve rispettare per il subentro nella gestione dell'attuale sistema oggetto di devoluzione, le specifiche tecniche che il concessionario deve assicurare per lo sviluppo ed aggiornamento tecnologico del sistema, le prestazioni, le funzioni e i livelli di servizio che il concessionario deve garantire per la conduzione del medesimo sistema;
- il nomenclatore, contenente il significato di alcuni termini tecnici utilizzati per una migliore comprensione delle regole di partecipazione e degli oneri da assumere.

Afferma il Ministero che la selezione sarà basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, anche se in misura minore, degli aspetti tecnologici e più in generale qualitativi. In tale contesto, in ragione delle stime formulate dal partner tecnologico Sogei, si è ritenuto ragionevole fissare il

peso delle due componenti nella seguente misura: 70% componente prezzo (70/100 punti); 30% componente tecnica (30/100 punti).

La documentazione della procedura selettiva comprende:

- Schema di convenzione.

Lo schema di convenzione-tipo contiene la disciplina del rapporto accessivo all'atto di concessione, prevedendo gli adempimenti e i diritti che la parte pubblica ed il concessionario rispettivamente assumono con la firma del contratto per l'esercizio e la raccolta del gioco in esame.

L'atto si compone di 7 capi per un totale di 34 articoli, così organizzati:

CAPO I (artt. 1 - 4): Premesse, Oggetto e Durata della Concessione;

CAPO II (artt. 5 - 15): Obblighi generali e responsabilità del concessionario;

CAPO III (artt. 16 - 19): Esercizio della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;

CAPO IV (artt. 20 - 23): Conduzione della rete distributiva fisica per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;

CAPO V (att. 24 - 29): Regolazione del rapporto concessorio;

CAPO VI (artt. 30 - 31): Revoca e decadenza della concessione;

CAPO VII (artt. 32 - 34): Disposizioni finali.

- Capitolato d'oneri.

Il Capitolato d'oneri disciplina, in via generale, le modalità dell'affidamento della concessione e gli adempimenti del soggetto aggiudicatario, preordinati alla stipula della convenzione accessiva.

Il documento è suddiviso in sei Parti:

PARTE I: contenuti del Capitolato, oggetto, condizioni e durata della Concessione, riferimenti normativi;

PARTE II: Condizioni di partecipazione alla procedura di selezione;

PARTE III: Adempimenti per la partecipazione alla procedura di selezione;

PARTE IV: Garanzie;

PARTE V: Procedura di selezione;

PARTE VI: Sottoscrizione della convenzione di concessione.

Al Capitolato d'oneri sono allegati: schemi di domanda in relazione alla tipologia di candidati; Piano di investimento, che si compone di due parti (nella prima sono indicati gli elementi del piano di investimento che il candidato deve presentare; nella parte seconda, sono indicati i criteri di valutazione e le modalità di attribuzione del punteggio, per un massimo di 15 punti); progetto tecnico, che costituisce uno degli elementi per la valutazione dell'offerta e che si articola in due parti (la prima riporta i requisiti di base che devono essere rispettati per il subentro e l'aggiornamento tecnologico ed indica gli argomenti che il candidato deve sviluppare per caratterizzare il proprio progetto; la seconda indica i criteri di valutazione e le modalità di attribuzione del punteggio al progetto presentato, per un massimo di 10 punti); progetto organizzativo, che si articola anch'esso in due parti (nella prima sono riportati i requisiti di base che devono formare il progetto e gli argomenti che il candidato deve sviluppare per caratterizzare il proprio progetto; la seconda riporta i criteri di valutazione e le modalità di attribuzione del punteggio al progetto presentato, per un massimo di 5 punti); modalità di formulazione dell'offerta economica, alla quale è attribuito un punteggio un massimo di 70 punti.

- Capitolato tecnico.

Il Capitolato tecnico riporta le condizioni che il concessionario deve rispettare per il subentro nella gestione dell'attuale sistema oggetto di devoluzione, le specifiche tecniche che il concessionario deve assicurare per lo sviluppo tecnologico del sistema, le prestazioni, le funzioni e i livelli di servizio.

Il Capitolato tecnico è suddiviso in cinque Parti:

PARTE I: subentro nella gestione del sistema oggetto di devoluzione;

PARTE II: aggiornamento tecnologico del sistema automatizzato;

PARTE III: conduzione del sistema;

PARTE IV: assistenza centrale e periferica ai punti di raccolta, formazione e logistica;

PARTE V: livelli di servizio.

E' previsto, in particolare, che, nella fase di subentro, il concessionario deve: prendere in carico tutti i punti di raccolta operativi relativi alle concessioni del Lotto; organizzare le unità tecnico-infrastrutturali necessarie alla gestione dell'intero sistema devoluto.

Il sistema oggetto di devoluzione, meglio descritto nell'allegato tecnico al capitolato, è costituito da diversi livelli:

Livello locale.

Si tratta delle apparecchiature installate nei punti di raccolta fisici e necessarie al gioco del Lotto automatizzato.

Livello zonale.

Sono le apparecchiature tecnologiche e gli impianti in dotazione alle sale di estrazione del Lotto (sono previste 3 sale estrazionali, nelle città di Roma, Napoli e Milano) e le apparecchiature tecnologiche presenti presso gli uffici regionali di ADM per la gestione delle attività di competenza.

Livello centrale.

A livello centrale il sistema è così composto: apparecchiature informatiche e archivi elettronici necessari per la gestione del gioco sul canale fisico e su quello a distanza; sistema di disaster recovery; sistema di trasmissione dati di gioco e contabili ad ADM.

Il concessionario è obbligato ad aggiornare tecnologicamente l'intero sistema automatizzato entro cinque anni dall'avvio della concessione, mediante un piano di

aggiornamento tecnologico, finalizzato a realizzare un nuovo sistema automatizzato con standard di qualità che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità. Il Capitolato tecnico riporta i requisiti tecnici che il concessionario deve garantire in tale ambito.

CONSIDERATO

Il Legislatore ha introdotto nella materia della raccolta del gioco un regime concessorio ad evidenza pubblica, innovando profondamente il sistema di assegnazione che, in precedenza prevedeva la possibilità per lo Stato di avvalersi di un monoaffidatario. La ratio del previgente regime era giustificata in ragione dei particolari requisiti richiesti di affidabilità finanziaria e tecnico-organizzativa, nonché della particolare valenza sociale del gioco. L'opportunità di un siffatto sistema è stata, altresì, rinvenuta nella necessità di consentire la realizzazione di un'unica rete distributiva nazionale dei giochi in oggetto, tramite l'impegno del concessionario di crearla nel corso del periodo di affidamento e di cederla poi gratuitamente all'Amministrazione. Obiettivo che non corrispondeva esclusivamente a un mero interesse "patrimoniale" dell'Amministrazione, in quanto la circolazione su un'unica rete dei flussi informativi e finanziari rivenienti dalla gestione del gioco corrisponde anche a una fondamentale esigenza di ordine pubblico, quella di rendere possibile un rapido, agevole e trasparente controllo dell'Amministrazione sulla gestione del gioco, nella prospettiva di evitare ogni abuso o infiltrazione criminale nella gestione della raccolta del gioco stesso: un'esigenza connessa alla stessa logica del regime concessorio e autorizzatorio cui il gioco e le scommesse sono assoggettate nell'ordinamento italiano e che più volte era stata ritenuta dalla giurisprudenza, nazionale ed europea, idonea a giustificare limitazioni alle libertà comunitarie da parte degli Stati membri (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. II, 13 aprile 2011, n. 1264/2011; vds. anche Sez. IV, 7 ottobre 2005, nr. 5203, oltre alle sentenze della Corte C.E. del 6 marzo 2007, cause

riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, e del 13 settembre 2007, causa C-260/04).

Il Collegio ritiene che le sopraesposte rationes permangano anche con la nuova disciplina di cui all'art. 1, comma 653, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sebbene con quest'ultima il legislatore abbia inteso garantire anche il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni. Esigenza, quest'ultima, già evidenziata con la legge di stabilità 2011 (Legge 13 dicembre 2010, n. 220), che all'art. 1, comma 77, aveva disposto che: "Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché dei principi, anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, fermo restando in ogni caso quanto già stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici".

L'art. 1, comma 653, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha, a sua volta, previsto che: "In vista della scadenza della concessione vigente, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua

raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sia a distanza, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria".

La stessa disposizione delinea le condizioni essenziali della procedura di affidamento, così elencandole:

- "a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
- b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 700 milioni di euro;
- c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 350 milioni di euro, all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015, nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2016, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, e nella misura residua nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno;
- d) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta;

f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;

g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f);

h) obbligo per ciascun concorrente di effettuare, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore della predetta Agenzia pari all'importo dei compensi di cui al comma 654, con diritto alla restituzione esclusivamente per quelli diversi dall'aggiudicatario".

Con parere interlocutorio in data 7 agosto 2015, vista la relazione del Ministero e tutti gli atti di gara, la Sezione ha formulato una serie di osservazioni, chiedendo all'Amministrazione referente precisazioni e/o adeguamenti su alcuni aspetti del bando e dei relativi allegati.

Il Dicastero, nel prendere atto delle considerazioni espresse da questo Collegio, ha riferito fornendo chiarimenti sulle rationes delle previsioni recate dal bando ed ha esplicitato anche il percorso procedurale nelle parti richieste, modificando il bando medesimo ed i relativi allegati in guisa tener conto delle indicazioni fornite dalla Sezione con il precedente parere, nei limiti di quanto da esso ritenuto possibile e condivisibile.

In particolare, il Ministero ha precisato che non sono state avviate interlocuzioni con gli organi dell'UE, ritenendo che l'acquisizione di pareri o l'inoltro di preventive informative a tali organi siano contemplati unicamente allorchè i documenti di gara contengano regole tecniche che possano ostacolare la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi o dei capitali. Il caso di specie, contempla una procedura ad evidenza pubblica aperta a tutti i soggetti dello Spazio

Economico Europeo. Previsione, quest'ultima, che il Ministero ritiene di per sé idonea ad assicurare le menzionate libertà di circolazione.

Il Ministero svolge una ricognizione del pregresso contenzioso comunitario, che riguarda atti antecedenti al D.M. 17 marzo 1993 e che determinò l'annullamento del contratto del 22 novembre 1991.

Lo stesso Dicastero ha inteso tener conto dell'indicazione fornita dalla Sezione in ordine alla necessità di integrare la Sezione VI.3) del bando, facendo espresso riferimento ai criteri di aggiudicazione ed alle regole di cui all'allegato Capitolato d'onori. In guisa, altresì, di soddisfare un ulteriore requisito, consistente nella opportunità di inserire mirati richiami allo stesso Capitolato nel corpo del bando, chiarendone definitivamente la funzione di parte integrante del bando medesimo.

La durata della proroga, nei confronti della quale la Sezione aveva espresso perplessità, è stata ridotta da 12 a 6 mesi. In tale contesto, il Ministero ha anche ritenuto di concordare sull'osservazione formulata da questo Collegio in ordine alla incongruenza tra l'onere di comunicazione della proroga contrattuale al concessionario entro 6 mesi dalla scadenza del contratto e l'eccezionalità delle circostanze determinanti le proroghe stesse. Per l'eliminazione di tale incongrua previsione (inidonea a rappresentare situazioni emergenziali) è stato previsto l'inserimento dell'avverbio "oggettivamente" prima dell'indicazione degli eventi imprevedibili che possano determinare la necessità di proroga.

A fronte della richiesta di una specifica precisazione rivolta sul punto dalla Sezione, il Ministero ha chiarito che la mancata prosecuzione dell'attività da parte del concessionario, successivamente alla proroga, rappresenti condotta sanzionata dall'art. 24 della convenzione.

In ordine ai requisiti di fatturato e di raccolta, prescritti per la partecipazione alla gara, il Ministero – pur formulando una serie di considerazioni relative alla loro

congruità – ha ritenuto di tener conto delle indicazioni fornite dalla Sezione, riducendo di circa il 30% gli importi previsti.

Quanto alla residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il Ministero giustifica la propria scelta in ragione dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio della libertà di stabilimento, come previsto dall'art.1, comma 78, lettera a) sub 6) della citata legge n. 220 del 2010; norma, quest'ultima, che offre due opzioni, ossia quella di radicare la residenza delle infrastrutture tecnologiche in Italia ovvero di consentirne la localizzazione in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo.

Ritiene, peraltro, il Ministero che la scelta di aprire allo Spazio Economico Europeo, con la possibilità per il futuro concessionario di posizionarvi le predette infrastrutture, non comporterebbe particolari oneri per l'Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 della convenzione in tema di esercizio delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, né determinerebbe alcuna conseguenza sul gettito fiscale atteso dal gioco. Ogni implicazione in ordine all'imposizione fiscale diretta della società aggiudicataria sarebbe, inoltre, subordinata al principio della libertà di stabilimento.

Il Collegio prende atto dell'avviso espresso, sotto la propria responsabilità, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze segnalando, comunque, che permangono dubbi in ordine a siffatta prospettiva, rispetto alla quale, ferme restando le criticità già prospettate, potrebbe costituire utile elemento di giudizio quanto segue:

- il citato art. 1, comma 78, lettera a) sub 6) della legge n. 220/2010, non sembra imporre un divieto circa la possibilità di localizzare in Italia le infrastrutture tecnologiche;
- il principio della libertà di stabilimento andrebbe, pertanto, valutato alla luce della giurisprudenza comunitaria tenuto conto che, nel caso di specie, si verte in tema di

prestazioni di servizi e che lo stesso principio appare ampiamente assicurato attraverso una procedura di affidamento cui già possono prendere parte società con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

- il principio della libertà di stabilimento, in materia di stabili organizzazioni, quali centri di imputazione soggettiva della tassazione societaria in ambito UE, viene generalmente assicurato dalla norma nazionale attraverso un pari trattamento fiscale (e non solo) rispetto alle società residenti;

- l'esistenza di Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione fa sì che l'onere tributario verrebbe comunque ad essere equamente ripartito, in parte anche a vantaggio dello Stato ove, per ipotesi, potrebbe risiedere la società affidataria.

Il Collegio tiene inoltre a rappresentare che permangono perplessità tanto con riferimento alla genericità della formulazione dell'art. 28, 6°c., quanto alla chiarezza della previsione secondo la quale le attività poste a carico del concessionario comprendano tutte le ipotesi previste dallo stesso articolo.

Un ulteriore aspetto meritevole di segnalazione afferisce all'esigenza di offrire ogni garanzia al diritto di vigilanza, specie per quanto concerne la concreta possibilità di eseguire attività ispettive, nella prospettiva di possibili problemi derivanti da peculiarità proprie dell'Ordinamento di ciascun Paese considerato.

Il Ministero ha anche ritenuto di dover integrare, in ragione della rilevata genericità e scarsa tassatività della disposizione contenuta nel paragrafo 11.3 della convenzione, sollevata da questo Collegio, inserendo uno specifico richiamo alla norma del codice degli appalti.

In rapporto alla cauzione provvisoria, il Dicastero ha altresì provveduto ad esplicitare che la stessa possa essere fornita tramite titoli del debito pubblico garantito dallo Stato, conformemente a quanto disposto dall'art. 75 del codice degli appalti.

Il Ministero non ha invece ritenuto di convenire sulle osservazioni formulate da questo Collegio in ordine alla mancata precisazione della nazionalità o della solidità delle banche o delle imprese assicurative chiamate a fornire le garanzie provvisorie e definitive.

In merito l'Amministrazione referente ha ritenuto – conformemente a quanto risultante dalla determinazione 29 luglio 2014, n. 1, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – che non sia consentito introdurre limitazioni in ordine alla natura ed alla qualità dei fideiussori. Al riguardo permane qualche perplessità del Collegio, giacché non si tratterebbe, nel caso di specie, di richiedere una attestazione di rating del fideiussore, ma più semplicemente di verificarne la solidità patrimoniale in rapporto all'entità delle somme garantite. Né vale richiamare il precedente parere n. 1299/2007 di questo Consiglio di Stato, che sottolinea la necessità di “prevedere tutte le categorie di fideiussori che l'ordinamento consente in materia di contratti pubblici”, dal momento che, proprio in rapporto a tutte le categorie ben possono prevedersi requisiti di congruità in rapporto all'ingente capitale oggetto di garanzia.

Il Ministero ritiene, poi, che non sia “prudente” prevedere limitazioni in ordine alla nazionalità dei fideiussori, in ragione del principio della libertà di prestazioni di servizi. In merito, si ritiene che un tale principio non risulterebbe in alcun modo compresso laddove si facesse riferimento a istituti creditizi o assicurativi aventi sede nello Spazio Economico Europeo.

Ulteriore richiesta della Sezione ha riguardato l'offerta tecnica, per la quale il Ministero ha ritenuto di dover recepire le indicazioni del Collegio introducendo nel paragrafo 17.3 un espresso richiamo all'allegato D del Capitolato d'onori.

Anche in rapporto al “Piano di investimenti Disaster Recovery”, il Ministero ha inteso modificare il paragrafo 17.4 del Capitolato, convenendo sulle osservazioni formulate dalla Sezione e richiamando espressamente l'allegato C.

In conclusione, il Collegio ha preso atto che il Ministero abbia di massima e in larga parte, per quanto da esso ritenuto possibile e condivisibile, tenuto conto delle osservazioni formulate e delle valutazioni espresse nel parere interlocutorio. Parere che, in questa sede, ritiene di dover ulteriormente ribadire e raccomandare all'attenzione di quel Centrale Organo.

Le posizioni mantenute ferme dall'Amministrazione relativamente alla questione della sede delle infrastrutture tecnologiche ed in ordine alla solidità economico-finanziaria dei fideiussori, pur essendo state oggetto di articolati chiarimenti, si prestano, come sopra indicato, a differenti impostazioni ermeneutiche che il Collegio reputa necessario segnalare per eventuali ulteriori valutazioni di competenza del Dicastero.

P.Q.M.

Esprime il parere nei termini di cui in motivazione.